

COPIA**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 16**

OGGETTO: Giudizio promosso dall'ENEL S.p.a. con ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Sentenza n. 174/2012 – Incarico Studio Legale Pilia per il ricorso davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **uno** del mese di **febbraio (01.02.2013)**, negli uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

p.a. Francesco Angelo Pinna, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 105 in data 22.09.2011, con l'assistenza del Segretario **Dott. Maurizio Scanu** - Direttore Generale dell'Ente,

PREMESSO:

- che con deliberazione Commissariale n° 169 in data 11.05.2005 si è preso atto che l'accordo stipulato tra questo Consorzio ed ERGA S.p.a. in data 07.02.2001 è nullo e privo di efficacia fin dall'origine in quanto carente dei presupposti prescritti dalla vigente normativa in materia di acque pubbliche, nonché per nullità degli atti deliberativi degli Organi del Consorzio a base dell'accordo stesso;
- che con atto in data 3 ottobre 2005 l'ENEL Produzione SpA, rappresentata dagli avvocati Marcello Cardi e Giovanni Contu, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche contro il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese al fine di ottenere l'annullamento dell'atto deliberativo sopraccitato o, in caso lo stesso venga ritenuto legittimo, la condanna al pagamento di un indennizzo pari a € 18.859.741,7;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario di questo Consorzio n. 334 in data 24.10.2005 è stato disposto di resistere nanti il T.S.A.P. dando mandato al Prof. Giancarlo Filanti, che si avvale della collaborazione dello Studio Legale Pilia con sede in Cagliari – Via Sonnino 128, di difendere e rappresentare il Consorzio in ogni fase e grado di giudizio;

VISTA tutta la documentazione relativa alla causa in argomento ;

VISTA la sentenza n. 174/2012 del 06.12.2012, con la quale il T.S.A.P. ha accolto il ricorso di ENEL Produzione S.p.a. annullando la deliberazione Commissariale n. 169/2005, il cui contenuto è descritto in premesse;

VISTA la nota dello Studio Legale Pilia datata 24.01.2013, con la quale viene palesata la possibilità di impugnare la sentenza in argomento e vengono indicate le ragioni di diritto indicate in appresso, su cui basare la richiesta di annullamento :

- difetto di giurisdizione del T.S.A.P. – in sede di legittimità ex art. 143 R.D. 1775/1933;
- carenza di interesse al ricorso dell'ENEL Spa che è titolare di un interesse di mero fatto, considerato che la sua pretesa si fonda unicamente sull'accordo Consorzio-ENEL del 2001 che il T.S.A.P. e la Suprema Corte di Cassazione hanno già qualificato come dichiarazione di intenti priva di efficacia giuridica obbligatoria per le parti;
- la D.C. n. 169/2005 appare esente dai censurati vizi di legittimità sollevati dall'ENEL;

SENTITO il Direttore Generale, il quale relaziona circa la necessità di presentare ricorso per la riforma integrale della sentenza anzidetta affidando, a tal fine, formale mandato ai legali che hanno rappresentato il Consorzio nel primo grado di giudizio;

RITENUTO di dover procedere con l'impugnazione mediante ex art. 201 R.D. 1775/1933, della sentenza 174/2012 davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione;

RITENUTO che, per intese intercorse tra il Consorzio e i propri difensori, non sia necessario provvedere ad un ulteriore impegno di spesa relativo al compenso per le attività di cui sopra;

VISTA la Legge Regionale n. 6/2008;
VISTO lo Statuto consortile attualmente in vigore;

DELIBERA

- di impugnare la sentenza n. 174/2012 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione al fine di ottenerne la riforma integrale;
- di conferire mandato per rappresentare e difendere il Consorzio davanti alla Suprema Corte di Cassazione all'Avv. Franco Pilia dello Studio Legale Associato Pilia con sede in Cagliari – Via Sonnino n. 128, che si avvarrà della consulenza del Prof. Avv. Giancarlo Filanti;
- di dare atto che l'incarico affidato con il presente atto non comporta distinto impegno finanziario in quanto, sulla base di intese condivise tra le parti, il compenso è ricompreso nell'impegno cumulativo formulato con deliberazione Commissariale n. 16 in data 22.02.2009.

AMM/SEGR/SP

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Angelo Pinna)
F.to Pinna

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 8 FEB 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Oristano, li 8 FEB 2013

IL SEGRETARIO

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 8 FEB 2013 per 15 gg. consecutivi,
e che la stessa

- ☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv.Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture in data _____ con nota n° _____.
- ☒ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li 8 FEB 2013

IL SEGRETARIO

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO: